



Roma, 31 Agosto 2010

Prot. n.: 528/2010/CDA/SS/FF/FLF/GN

AI CORRISPONDENTI  
C.A.F. UIL S.p.A.  
**LORO SEDI**

### Circolare n. 22/2010

**Oggetto: Retribuzioni erogate ai dipendenti per lavoro notturno e straordinario - articolo 2, comma 1, lett. c), D.L. n. 93 del 2008: risoluzione dell'Agazia delle Entrate n. 83/E del 17 Agosto 2010**

L'Agazia delle Entrate, in condivisione con le valutazioni espresse al riguardo dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha emanato la risoluzione di cui all'oggetto con la quale, rispondendo ad un quesito, ha chiarito il corretto regime fiscale da applicare alle retribuzioni maturate dai lavoratori durante il turno diurno, notturno e per il lavoro straordinario con conseguente individuazione delle modalità di recupero del beneficio per gli anni passati (2008 e 2009).

Il regime fiscale in vigore prevede che per le somme erogate a fronte di prestazioni di lavoro straordinario e di premi di produttività, introdotti dall'art. 2 del Decreto Legge n. 93 del 27 Maggio 2008, venga applicata un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali, regionale e comunale, **pari al 10 per cento**.

L'Amministrazione Finanziaria, con la risoluzione in oggetto, ha risolto, in particolare, un dubbio interpretativo sorto con le precedenti circolari n. 49/E/2008 e n. 59/E/2008, in relazione all'applicazione del suddetto regime fiscale privilegiato sulle maggiorazioni retributive corrisposte per lavoro normalmente prestato in base ad **un orario su turni** e sulle somme erogate a titolo di **lavoro notturno ordinario**.

L'Agazia ha chiarito che per quei lavoratori non turnisti che prestano il loro lavoro giornaliero normale nel periodo notturno e per coloro che, occasionalmente, si trovano a rendere prestazioni che rientrano nella nozione di lavoro notturno, così come definito dalla contrattazione collettiva, deve essere applicato sulle “.. *somme complessivamente erogate a questo titolo* (es.

*l'intera ora di lavoro straordinario comprensivo di retribuzione ordinaria e maggiorazione)” il regime di tassazione speciale di cui sopra.*

Invece, nel caso di lavoratori il cui turno di lavoro ricada durante l'orario diurno, lo speciale regime di tassazione può essere applicato soltanto alle indennità o maggiorazioni di turno, con espressa esclusione, quindi, del compenso ordinario.

L'Agenzia precisa, poi, che la misura agevolativa trova applicazione non solo qualora l'organizzazione del lavoro a turni sia adottata per la prima volta dall'impresa ma anche nel caso in cui si attui un nuovo e più ampio schema di turnazione che, come richiede il precetto di legge, dia luogo a *“incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa”*; pertanto, gli elementi di produttività ed efficienza non devono necessariamente essere nuovi o innovativi rispetto al passato.

Il regime agevolativo in esame deve ritenersi applicabile anche con riferimento alle erogazioni relative alle prestazioni di lavoro straordinario, a condizione che le stesse siano riconducibili ad *“incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa”*, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), del citato D.L. n. 93/2008.

La disciplina in argomento deve rispettare determinati limiti:

- in relazione all'anno d'imposta **2008**, l'imposta sostitutiva si applica sui compensi revenienti dal lavoro straordinario, nonché sugli aumenti di produttività e sul lavoro supplementare, nel limite complessivo di **3.000,00 Euro lordi**, con efficacia limitata al periodo compreso tra il **1° Luglio 2008 ed il 31 Dicembre 2008**, in favore di titolari di un reddito di lavoro dipendente non superiore, nell'anno precedente, a **30.000 Euro lordi**;
- in relazione agli anni d'imposta **2009 e 2010**, l'imposta sostitutiva si applica nel limite complessivo di **6.000,00 Euro lordi**, con efficacia, rispettivamente, dal 1° gennaio 2009 al 31 Dicembre 2009 e dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010, in favore di titolari di un reddito di lavoro dipendente non superiore, nell'anno precedente, a **35.000 Euro lordi**.

Pertanto, con riferimento alle somme corrisposte ai titoli fin qui descrittine negli anni precedenti e sottoposte alla tassazione ordinaria, anziché all'imposta sostitutiva del 10%, i lavoratori dipendenti potranno avvalersi della tassazione più favorevole in sede di dichiarazione dei redditi, presentando una **dichiarazione integrativa** per gli anni trascorsi e suindicati (nel caso in cui il contribuente abbia presentato una dichiarazione dei redditi ordinaria) come segue:

<b>Anno</b>	<b>Termini di presentazione</b>
2008	Entro e non oltre il <b>30.09.2010</b> (UNICO PF <i>Integrativo/2009</i> )
2009	Entro il <b>30.09.2010</b> (UNICO PF <i>Correttivo nei termini/2010</i> )
2009	Dal <b>01.10.2010</b> al <b>30.09.2011</b> (UNICO PF <i>Integrativo/2010</i> )

o avvalendosi **dell'istanza di rimborso ai sensi dell'articolo 38 del DPR n. 602 del 1973**, di cui alleghiamo fac-simile in allegato, da presentare all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente in base al domicilio fiscale del contribuente al momento della richiesta.

Sarà cura del datore di lavoro certificare l'importo delle somme erogate a titolo di incremento della produttività del lavoro sulle quali **non ha applicato la tassazione sostitutiva**.

Vi invitiamo, pertanto, ad informare ed assistere, anche congiuntamente con le strutture UIL presenti sul territorio di Vs. competenza, i contribuenti interessati all'agevolazione fiscale in argomento.

Cordiali saluti

**Il Responsabile dell'Assistenza Fiscale**  
(dott. Sergio Scibetta )

**Il Consiglio d'Amministrazione**